



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 41142488

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 39595

Numero raccolta: 15564

Data stipula: 18/01/2022

Notaio: MONICA GIANNOTTI

Codice fiscale: [REDACTED]

Natura:

contratto di appalto

Parti:

1-Persona Giuridica: Società di Progetto Concessioni del Tirreno Spa - 02679930061

2-Persona Giuridica: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 97532760580

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: Roma 5

DATA: 20/01/2022

NUMERO: 521

SERIE: 1T

IMPORTO: € 200

Repertorio n. 39595

Raccolta n. 15564

AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI

RELATIVE ALLE TRATTE AUTOSTRADALI:

- A12 SESTRI LEVANTE-LIVORNO

- A11/A12 VIAREGGIO-LUCCA

- A15 DIRAMAZIONE PER LA SPEZIA

- A10 SAVONA-VENTIMIGLIA

CONVENZIONE

Tra il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, con sede legale in Roma, Via Nomentana, 2 codice fiscale 97532760580, in seguito denominato per brevità "Concedente", e la Società Di Progetto Concessioni Del Tirreno S.p.A. con sede legale in Tortona (AL) Strada Statale per Alessandria 6/A - CAP 15057 (C.F. e P.IVA: 02679930061), in seguito denominata per brevità "Concessionario",

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di gennaio in Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, posto in Via Nomentana n. 2,

18 GENNAIO 2022

Avanti a me Dott.ssa Monica Giannotti, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI

DA UNA PARTE

Il Concedente, nella persona del Dott. Felice Morisco, nato a Napoli il 6 dicembre 1966, domiciliato per la carica in Roma Via Nomentana n. 2, nella sua qualità di Direttore della Direzione Generale per le strade e autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del

"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE E PER LA SICUREZZA NELLE INFRASTRUTTURE STRADALI" con sede a Roma, via Nomentana n. 2, codice fiscale 97532760580, in virtù dei poteri conferitigli con DPCM del 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 2816 in data 26 settembre 2021,

E DALL'ALTRA

Il Concessionario, nella persona del Dott. Giovanni Baiocco nato a Mondovì il 9 luglio 1965 e domiciliato per la carica in Tortona (AL), Strada Statale per Alessandria n. 6/A, in qualità di Amministratore Delegato della società

"Società Di Progetto Concessioni Del Tirreno Società per Azioni" con sede legale in Tortona (AL), Strada Statale per Alessandria 6/A, capitale sociale di Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) interamente versati alla data odierna, iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti con numero codice fiscale e p.iva 02679930061, R.E.A. AL-304558,

in virtù dei poteri conferitigli con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021, che in estratto autenticato in data 17 gennaio 2022

dal Notaio Eugenio Stanislao Esposito di Tortona rep. 4019 si allega al presente atto sotto n. "1"

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo e che dichiarano di ben conoscersi tra di loro, di essere nel pieno della loro capacità e non essere sottoposte a provvedimenti di tutela/curatela/amministrazione di sostegno, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

PREMESSO CHE

a) in virtù della convenzione del 21 dicembre 1972 n. 12758, approvata ai sensi dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971 n. 287, con Decreto Interministeriale 21 dicembre 1972 n. 3957, come successivamente modificata e integrata, da ultimo in data 02 settembre 2009 mediante sottoscrizione tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A., in seguito denominata per brevità "SALT", di una convenzione ricognitiva e novativa, ai sensi dell'art. 2, commi 82 e ss. del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286 e ss.mm.ii, - da ultimo aggiornata con l'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 21 febbraio 2018 tra la SALT ed il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti - è stata affidata alla SALT la concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca e A15 diramazione per La Spezia;

b) l'art. 4 della suddetta Convenzione ha fissato al 31 luglio 2019 il termine di scadenza della suddetta concessione;

c) in virtù della convenzione del 24 marzo 1973, n. 12875, approvata ai

sensi dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971 n. 287, con Decreto Interministeriale 09 aprile 1973 n. 1169, come successivamente modificata e integrata, in data 02 settembre 2009 mediante sottoscrizione tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrada dei Fiori S.p.A., in seguito denominata per brevità "FIORI", di una convenzione ricognitiva e novativa, ai sensi dell'art. 2, commi 82 e ss. del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286 e ss.mm.ii. - da ultimo aggiornata con l'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 21 febbraio 2018 tra la FIORI ed il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti - è stata affidata alla FIORI la concessione di costruzione ed esercizio dell'Autostrada A10 Savona-Ventimiglia (confine francese);

- d) l'art. 4 della suddetta Convenzione ha fissato al 30 novembre 2021 il termine di scadenza della suddetta concessione;
- e) ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e ss.mm.ii., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è subentrato ad ANAS S.p.A. nella gestione della rete autostradale in concessione;
- f) ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.C.M. n. 72 dell'11 febbraio 2014, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", le funzioni di Concedente della rete autostradale in concessione sono state attribuite alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali (Concedente), mentre la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali subentrerà

nel ruolo di Concedente a far data dall'efficacia della presente Convenzione;

- g) l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii. nell'istituire - nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 - l'Autorità di regolazione dei trasporti, in seguito denominata per brevità "ART", ha, tra l'altro, previsto ai sensi del comma 2, lettera g) che la stessa Autorità provvede, *“con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni, nonché' per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni nonché' per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto”*;
- h) in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in seguito denominata per brevità "Codice dei Contratti Pubblici";
- i) il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii. ha previsto all'art. 216, comma 27-sexies del Codice dei Contratti Pubblici,

specifiche disposizioni per l'affidamento delle concessioni autostradali già scadute o in scadenza”;

j) l'ART, con Delibera n. 01/2019 del 17 gennaio 2019, ha avviato un procedimento volto a definire lo schema di concessione da porre a base di gara per l'affidamento congiunto delle tratte autostradali A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca, A15 diramazione per La Spezia e A10 Ventimiglia-Savona, in seguito denominato per brevità "Collegamento Autostradale", nonché il sistema tariffario di pedaggio per tali tratte autostradali, basato sul metodo del price cap e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale;

k) l'art. 216, comma 27-sexies, del Codice dei Contratti Pubblici - come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 20, lettera gg) della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 – ha previsto che *“Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente”*;

l) l'ART, ad esito del procedimento avviato con Delibera n. 01/2019, con Delibera n. 119 del 12 settembre 2019 ha individuato gli elementi per la definizione dello schema di concessione da inserire a cura del Concedente nel bando di gara, nonché, il sistema tariffario di

pedaggio, basato sul metodo del price cap e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale;

m) con note n. U/8702/19 e n. U/8359/19 del 04 ottobre 2019 i concessionari uscenti SALT e FIORI hanno trasmesso una relazione aggiornata sullo stato di realizzazione degli investimenti in corso, nonché, sui nuovi interventi ritenuti urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza delle tratte autostradali in argomento;

n) la competente Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del MIT, in qualità di soggetto vigilante, con nota n. 26038 del 30 ottobre 2019 ha fornito le proprie valutazioni in merito alla documentazione trasmessa dai concessionari uscenti con le note riportate alla precedente lettera m);

o) la Regione Liguria, con nota n. PG/2019/314116 del 30 ottobre 2019 ha trasmesso una proposta di inserimento di nuovi interventi infrastrutturali, strettamente legati al Collegamento Autostradale e finalizzati al miglioramento della funzionalità e fruibilità della rete autostradale e del relativo sistema di interconnessioni;

p) il CIPE, con Delibera n. 38 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019, ha approvato il criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio).

q) con nota del 20 novembre 2019, l'ART ha formulato osservazioni

sullo schema di convenzione e sui relativi allegati ad esito della delibera ART n. 119 del 12 settembre 2019, fermo comunque restando l'eventuale coinvolgimento di ART nel rendere, successivamente alla conclusione della procedura di evidenza pubblica e su richiesta della Amministrazione concedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 178, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, il parere sullo schema di convenzione da sottoscrivere;

r) con parere n. 08 del 17 dicembre 2019 il NARS ha espresso le proprie valutazioni sullo schema di convenzione e relativi allegati da porre a base di gara per l'individuazione del nuovo concessionario;

s) il Concedente, con bando di gara pubblicato sulla GURI n. 151 del 27 dicembre 2019 ed inviato alla GUUE in data 19 dicembre 2019 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione relativa al Collegamento Autostradale, da aggiudicarsi mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del Codice dei Contratti Pubblici, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'art. 95 comma 2 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici. Il valore della concessione posto a base di gara è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del Codice dei Contratti Pubblici, nella misura di Euro 2.523.583.188,25;

t) il bando di gara prevede l'obbligo per il soggetto aggiudicatario della concessione di corrispondere in unica soluzione, ai concessionari uscenti del Collegamento Autostradale un valore di indennizzo, qualora dovuto, relativo agli interventi realizzati e non ancora ammortizzati, quantificato in via previsionale dalla Direzione

Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali con nota n.

26038 del 30 ottobre 2019, nella misura massima di Euro

421.000.000,00, di cui:

- Euro 241.000.000,00, da corrispondere alla SALT, in virtù della

convenzione sottoscritta in data 02 settembre 2009 con la società

ANAS S.p.A., successivamente modificata ed integrata da ultimo con

l'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 21 febbraio 2018 tra la SALT ed il

Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti;

- Euro 180.000.000,00, da corrispondere alla FIORI, in virtù della

convenzione sottoscritta in data 02 settembre 2009 con la società

ANAS S.p.A. successivamente modificata ed integrata da ultimo con

l'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 21 febbraio 2018 tra la FIORI ed

il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti;

u) alla data del 20 luglio 2020, fissata dalla lettera di invito 05 marzo

2020, sono pervenute n. 2 [due] offerte, redatte in conformità con

quanto previsto dal bando di gara di cui alla precedente lettera s) da

parte degli operatori economici: ITINERA S.p.A., in seguito

denominato per brevità "ITINERA", e dal Consorzio Stabile SIS

S.C.p.A., in seguito denominato per brevità "SIS";

v) con Decreto n. 839 del Concedente del 18 novembre 2020 il

concorrente ITINERA è stato dichiarato aggiudicatario della

concessione per la progettazione, costruzione e gestione del

Collegamento Autostradale;

w) l'equilibrio del piano economico-finanziario si ha allorché sussista la

contemporanea presenza delle condizioni di equilibrio economico

(convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) così come definite nell'art. 3, comma 1, lettera fff) del Codice dei Contratti Pubblici, nonché nelle Linee Guida ANAC n. 9 recanti *"Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato"*, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.92 del 20 aprile 2018, dove, per la valutazione della sostenibilità finanziaria si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- DSCR (Debt Service Cover Ratio);

- LLCR (Loan Life Cover Ratio),

mentre, per la valutazione della capacità del progetto/investimento di generare ricchezza e redditività dell'operatore economico si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- TIR di progetto (Tasso Interno di Rendimento del Progetto);

- TIR Azionisti (Tasso Interno di Rendimento degli Azionisti).

x) i Servizi della Commissione Europea hanno rilasciato in data 11 ottobre 2021 il parere a norma dell'art. 7 nonies, paragrafo 2, della direttiva 1999/62/CE e ss.mm.ii. sull'introduzione di un nuovo sistema di pedaggio in Italia;

y) in data 17 gennaio 2022 il Concessionario ha presentato, a garanzia del valore di subentro di cui alla precedente lettera t) le polizze fideiussorie n. 460011770726 del 14 gennaio 2022 e n. 460011770728 del 14 gennaio 2022 rilasciate da UniCredit S.p.A., per un importo complessivo di Euro 421.000.000,00 di cui Euro 241.000.000,00 in favore di SALT ed Euro 180.000.000,00 in favore di

FIORI;

z) in data 17 gennaio 2022 il Concessionario ha presentato, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della presente Convenzione la garanzia fideiussoria n. 420363310 del 10 gennaio 2022 rilasciata da GENERALI ITALIA S.p.A., per un importo di Euro 14.942.867,44;

aa) in data 17 gennaio 2022 il Concessionario ha presentato, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della presente Convenzione, la garanzia fideiussoria n.460011770730 del 14 gennaio 2022, rilasciata da UniCredit S.p.A. per un importo di Euro 48.419.894,77;

bb) in sede di gara il Concessionario ha offerto un corrispettivo di concessione non ammissibile ai fini tariffari, previsto nel bando di gara e nella lettera di invito, pari ad Euro 74.500.000,00, non assoggettabili ad IVA, garantito con polizza fideiussoria n. 460011770729 del 14 gennaio 2022 rilasciata da UniCredit S.p.A. Tale corrispettivo dovrà essere integralmente versato al Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia della presente Convenzione di cui al successivo art. 36;

cc) il Concessionario, in data 9 dicembre 2021, ha costituito la "Società Di Progetto Concessioni Del Tirreno S.p.A.", per atto notaio Eugenio Stanislao Esposito di Tortona, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, che è subentrata, ai sensi dell'art. 184 del Codice dei Contratti Pubblici, all'aggiudicatario ITINERA, nel rapporto di concessione, assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione medesima;

dd) alla luce di quanto sopra esposto, Concedente e Concessionario sono

addivenuti alla determinazione di stipulare la presente Convenzione, redatta tenendo conto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, dalla Delibera ART n. 119 del 12 settembre 2019, dal parere ART del 20 novembre 2019 e dal parere NARS n. 08 del 17 novembre 2019;

ee) in data 12 gennaio 2022 è stata richiesta dal Concedente l'informativa antimafia - di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 per la Società Di Progetto Concessioni Del Tirreno S.p.A. - alla Banca Dati Nazionale Antimafia e che tale richiesta è stata acquisita al protocollo numero 907 di pari data;

ff) ricorrendo motivi di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, il Concedente procede alla stipula del presente atto, fermo restando che lo stesso è da considerarsi automaticamente risolto, senza alcuna pretesa da parte del Concessionario, qualora l'informazione accerti la sussistenza di cause di decadenza, di divieto, di sospensione, di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

TUTTO CIO' PREMESSO

SEZIONE I – AMMINISTRATIVA CONTRATTUALE

ART. 1

PREMESSE

1.1 Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché strumento di interpretazione della medesima secondo i canoni di correttezza e buona fede di cui agli art. 1362 e ss. e 1374 del Codice Civile.

1.2 La presente Convenzione, redatta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e della Delibera ART n. 119 del 12 settembre 2019, disciplina il complesso dei diritti ed obblighi nascenti dal rapporto concessorio, così come definito in esito alla procedura di gara di cui in premessa.

ART. 2

OGGETTO

2.1 La presente Convenzione disciplina il rapporto tra il Concedente e il Concessionario per la gestione del Collegamento Autostradale composto, oltre dagli interscambi autostradali e svincoli, dalle seguenti tratte autostradali:

- A12 Sestri Levante-Livorno (di km 125,6);
- A11/A12 Viareggio-Lucca (di km 21,5);
- A15 diramazione per La Spezia (di km 7,8);
- A10 Savona-Ventimiglia (di km 113,3),

nonché, per la progettazione, la realizzazione e gestione dei seguenti interventi di messa in sicurezza, la cui descrizione è riportata nell'Allegato A) della presente Convenzione:

Tratte autostradali A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca e A15 diramazione per La Spezia:

- completamento interventi di mitigazione acustica ai sensi del DMA 29-11-2000 sull'intera rete autostradale;
- completamento degli interventi di sostituzione barriere di sicurezza con guardavia di nuova generazione;
- interventi di adeguamento dei viadotti ai sensi del DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

Tratta autostradale A10 Savona-Ventimiglia:

- lavori di completamento delle dotazioni di sicurezza in n. 18 gallerie ai sensi del DLGS 264/2006;
- completamento degli interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza;
- nuovo svincolo casello di Vado Ligure;
- interventi di adeguamento dei viadotti ai sensi del DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018);
- variante alla S.S. 1 Aurelia in San Remo, Svincolo di San Martino. Nuova rampa di uscita su via della Repubblica;
- adeguamento impianti di illuminazione, ventilazione e videosorveglianza nelle gallerie delle varianti di Albenga, Sanremo e Ventimiglia.

2.2 Le caratteristiche tecniche del Collegamento Autostradale, l'ubicazione delle aree di servizio, nonché le modalità di esazione del pedaggio sono riportate nell'Allegato B) della presente Convenzione.

2.3 Sono allegati alla presente Convenzione per formarne parte integrante:

- A) Descrizione degli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento normativo del Collegamento Autostradale;
- B) Caratteristiche tecniche del Collegamento Autostradale, aree di servizio e modalità di esazione del pedaggio;
- C) Classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione;
- D) Cronoprogramma degli interventi in corso e dei nuovi interventi;
- E) Piano economico-finanziario (PEF) e Piano finanziario regolatorio (PFR);

F) Delibera Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 119 del 12 settembre 2019;

G) Requisiti di solidità patrimoniale;

H) Tariffa unitaria media;

I) Analisi trasportistica;

J) Indicatori di qualità;

K) Disciplinare per l'applicazione di sanzioni e di penali;

L) Elenco degli interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità, accessibilità e fruibilità del Collegamento Autostradale;

M) Parere dei Servizi della Commissione Europea del 11 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 7 nonies, paragrafo 2, della direttiva 1999/62/CE e ss.mm.ii.

ART. 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

3.1 Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, e con la speciale diligenza professionale richiesta dall'art. 1176 comma 2 del Codice Civile e in base alla speciale responsabilità stabilita dall'art. 2050 del Codice Civile, alla gestione del Collegamento Autostradale, nonché, alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva ed alla realizzazione e gestione degli interventi riportati all'art. 2, comma 1 della presente Convenzione. A tal fine Il Concessionario dichiara di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza piena dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Pertanto, non può eccepire, durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori o nel corso della gestione, la mancata

conoscenza piena dello stato dei luoghi e/o di relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

3.2 In particolare il Concessionario provvede:

- a. alla gestione tecnica del Collegamento Autostradale;
- b. al mantenimento della funzionalità e sicurezza del Collegamento Autostradale attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse nel rispetto del piano di manutenzione previsto nell'Allegato C) della presente Convenzione;
- c. alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, alla realizzazione e gestione degli interventi riportati all'art. 2, comma 1 della presente Convenzione, nonché, ai relativi oneri di direzione lavori, di collaudo e di accatastamento al demanio dello Stato – ramo strade. La realizzazione dei suddetti interventi dovrà avvenire nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma degli interventi riportato nell'Allegato D) della presente Convenzione;
- d. al rispetto dei contenuti del piano economico-finanziario, in seguito denominato per brevità "PEF" e del piano finanziario regolatorio, in seguito denominato per brevità "PFR" riportati nell'Allegato E) della presente Convenzione;
- e. ad attuare le direttive concernenti l'erogazione dei servizi all'utenza da parte del Concessionario con l'individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal

Concedente;

- f. all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
- g. all'aggiornamento catastale del Collegamento Autostradale entro un anno dall'efficacia della presente Convenzione;
- h. al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle tratte autostradali assentite in concessione;
- i. a presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno successivo all'inizio dell'esercizio, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione, così come definiti nell'art. 3, comma 1, lettera oo-quater) del Codice dei Contratti Pubblici, che intende eseguire nell'anno successivo distinti secondo la classificazione riportata nell'elenco di cui all'Allegato C) della presente Convenzione;
- j. a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi, così come definiti nell'art. 3, comma 1, lettera oo-quinquies) del Codice dei Contratti Pubblici e non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui alla precedente lettera i);
- k. alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione;
- l. ad adottare i criteri di predisposizione del sistema di contabilità regolatoria, di allocazione delle spese generali e di ammissibilità

massima dei costi secondo la disciplina introdotta dalla delibera
ART. n. 119 del 12 settembre 2019;

m. ad inviare al Concedente e all'ART, entro 30 giorni
dall'approvazione del bilancio di esercizio, lo schema di contabilità
regolatoria redatto in attuazione di quanto riportato nella Delibera
ART n. 119/2019, una relazione illustrativa che descriva
dettagliatamente le metodologie di contabilità adottate ai fini
della valorizzazione dei costi e della allocazione delle componenti
economiche e patrimoniali, nonché, una relazione, redatta da una
società di revisione indipendente dal Concessionario, attestante il
rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera ART n.
119/2019;

n. ad inviare al Concedente entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla
base dei dati consuntivi e preconsuntivi disponibili al 30
settembre, tutte le informazioni necessarie per la determinazione
dell'adeguamento tariffario per l'anno successivo ai sensi dell'art.
19 della presente Convenzione, nonché, la conseguente proposta
di aggiornamento del piano finanziario regolatorio;

o. alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con
cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti i dati economici,
finanziari, tecnici e gestionali della concessione, conformemente
alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via
telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del
Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui
all'art. 29 della presente Convenzione, consentendo al Concedente

ogni attività di verifica e ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi. Le informazioni devono essere trasmesse conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo;

p. a certificare il bilancio, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L. n. 498/92 e ss.mm.ii., a mezzo di una società di revisione iscritta alla CONSOB, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;

q. a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, così come previsti nell'Allegato G);

r. a prestare, ovvero farsi prestare dagli appaltatori e dagli aggiudicatari delle gare, e se del caso integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché le eventuali ulteriori garanzie previste dalla vigente normativa sull'esecuzione dei lavori;

s. a prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell'art. 2387 del Codice Civile;

t. a non ostacolare direttamente o indirettamente l'esercizio da parte del Concedente dei poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e della Convenzione nonché a fornire al

Concedente, per i medesimi fini, tutte le notizie dallo stesso richieste;

u. ad attuare gli eventuali affidamenti a terzi nel rispetto della normativa nazionale e eurounitaria vigente;

v. a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di cui alla precedente lettera u) all'approvazione del Concedente come previsto dalla vigente normativa;

w. a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti o cessioni di rami d'azienda e simili) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell'operazione;

x. ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario, che all'esito dell'operazione stessa il costo della provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

y. a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alla precedente lettera w), in conformità alla normativa eurounitaria di cui al Regolamento CE n. 139/2004 nonché alla normativa nazionale ad essa compatibile;

z. a richiedere al Concedente, per le procedure di affidamento di cui alla precedente lettera u), nelle more dell'istituzione dell'Albo dei componenti le commissioni giudicatrici da parte dell'ANAC

previsto dall'art. 78 del Codice dei Contratti Pubblici, la nomina delle commissioni di gara, come previsto all'art. 31 della presente Convenzione;

aa. a prevedere, nel proprio statuto, la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell'Organo di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell'Economia e Finanze, che ne assume la Presidenza, e di uno del Concedente;

bb. a sottoporre al parere del CSLPP, per la loro valutazione tecnico – economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 19 giugno 2015, adottato ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e ss.mm.ii., nonché, nei casi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici;

cc. di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 3/2003 e per le finalità di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per ogni intervento - anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da tariffa - e di riportare l'adempimento a tale obbligo su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso; il Concessionario si impegna a fornire - in tale contesto - anche flussi costanti di informazioni al CIPE e al Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e, suo tramite, al Ministero dell'economia e delle finanze con modalità coerenti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della citata legge n. 144/1999 e al monitoraggio di cui al D.lgs 29

dicembre 2011, n. 229.

dd. a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato al Collegamento Autostradale all'Autorità di Pubblica Sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;

ee. a vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione;

ff. al pieno rispetto della Direttiva 1999/62/CE come successivamente modificata dalle Direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE, recepite con Decreto Legislativo n. 7 del 25 gennaio 2010 successivamente modificato con Decreto Legislativo n. 43 del 4 marzo 2014 - limitatamente ai mezzi pesanti - nonché al pieno rispetto della Direttiva 2004/52/CE recepita con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 novembre 2005;

gg. a rispettare e far rispettare le disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.;

hh. a subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dai contratti di appalto dei lavori, riferibili ai soli asset reversibili, avviati dalle Società concessionarie uscenti SALT e FIORI i cui lavori non risultano conclusi alla data di efficacia della presente Convenzione. Gli oneri relativi al completamento dei lavori già avviati dai concessionari uscenti, riportati nell'Allegato D) della presente Convenzione, saranno a carico del Concessionario e saranno

riconosciuti ammissibili ai fini tariffari, nel rispetto dei principi contenuti nella delibera ART n. 119/2019;

ii. ad attenersi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37, comma 2, lettera g) 2° capoverso del decreto-legge 201/2011 e ss.mm.ii., dell'art. 28, comma 10 del decreto-legge 9 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 257/2016, agli schemi dei bandi predisposti dall'ART, relativi alle gare per l'affidamento dei servizi sulle aree autostradali;

jj. a realizzare per tutto il periodo della concessione gli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, che verranno individuati annualmente dal Concedente, per un importo annuo pari a: € 2.000.000,00 per le tratte autostradale A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca e A15 diramazione per La Spezia; € 2.000.000,00 per la tratta autostradale A10 Savona-Ventimiglia;

kk. al pieno rispetto di quanto previsto all'art. 13 e 14 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 e ss.mm.ii. in tema di adozione di un sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità.

3.3 Il Concessionario si impegna a sottoscrivere il contratto di finanziamento e/o a reperire le risorse finanziarie necessarie al finanziamento del Collegamento Autostradale entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla data di efficacia della presente Convenzione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, la presente Convenzione si

risolve qualora il concessionario non adempia a tale obbligo nel termine convenuto e sia stata infruttuosamente attivata la procedura di contestazione e richiesta di adempimento da parte del Concedente.

In tale caso il Concedente provvede a comunicare il preavviso della determinazione di risoluzione dell'Accordo con l'indicazione degli elementi dell'accertamento dell'inadempimento, fissando il termine di 30 giorni entro il quale il concessionario a mezzo PEC deve dare dimostrazione dell'intervenuta sottoscrizione del contratto di finanziamento ovvero, in caso contrario, presentare una memoria contenente le ragioni che hanno impedito la sottoscrizione del relativo contratto.

Trascorso il termine di cui sopra senza che il concessionario abbia provveduto a documentare l'avvenuta sottoscrizione del contratto di finanziamento ovvero presentato le memorie, ovvero le ragioni addotte non siano state accettate dal Concedente, quest'ultimo, comunica al concessionario a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla ricezione della memoria, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Con la ricezione di tale dichiarazione da parte del concessionario la risoluzione si verifica di diritto.

3.4 Il Concessionario, qualora ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico attuare particolari prestazioni, eccedenti il servizio normale, provvede alle spese connesse effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente. Sono a carico del Concessionario, per il servizio di Polizia Stradale, la costruzione, manutenzione e accatastamento al patrimonio dello Stato delle casermette, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.

3.5 Il Concessionario, in particolare qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto del Collegamento Autostradale, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.

3.6 Alla scadenza della concessione il Concessionario retrocede al Concedente tutte le opere del Collegamento Autostradale di cui all'art. 2 della presente Convenzione, nonché le relative pertinenze e gli immobili ed opere insistenti sull'area di pertinenza autostradale, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione senza alcun compenso per le migliorie eventualmente apportate e libere da pesi e gravami.

3.7 Il Concessionario dà atto ed accetta che, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13, l'aggiornamento annuale del PFR sarà effettuato con le modalità previste dall'ART con la Delibera n. 119 del 12 settembre 2019, con aggiornamento della presente Convenzione per quanto necessario. Con le medesime modalità si procederà in caso di revisione del PEF/PFR conseguente ad un nuovo piano di investimenti ovvero ad eventi straordinari che determinino un'alterazione del PEF/PFR allegato alla presente Convenzione così come previsto al successivo art. 13.

3.8 Il Concessionario dà atto ed accetta che il Concedente, in occasione dell'approvazione dei progetti definitivi degli interventi riportati all'art. 2 della presente Convenzione, applicherà sull'ammontare dei lavori le medesime percentuali di ribasso eventualmente offerte in sede di gara dal Concessionario.

3.9 Il Concessionario consente al Concedente l'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi. Le modalità e le

condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto alcuna forma, l'utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario), sono stabilite con apposito disciplinare sottoscritto tra le parti.

3.10 Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 6, è vietata la cessione di azioni del Concessionario a soggetto che subentri con ciò nella posizione di socio dominante ai sensi dell'art. 2359 C.C. ovvero assuma la qualità di socio di minoranza con vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Concedente. Il soggetto Concessionario deve mantenere costantemente la propria sede nel territorio italiano.

3.11 Il Concessionario ed i componenti degli organi societari rispondono civilmente e penalmente, nonché, in via amministrativa, per tutte le attività derivanti dalla presente Convenzione, anche alla luce di quanto disposto dagli articoli 2050, 1176 e ss. del Codice Civile.

3.12 In caso di utilizzo delle pertinenze della sede autostradale, da parte di un Ente locale per la realizzazione di opere di pubblica utilità, lo stesso sarà soggetto al pagamento di oneri agevolati.

3.13 Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere il personale impiegatizio, esattoriale ed operaio dipendente delle Società concessionarie uscenti SALT e FIORI come risultante dagli ultimi bilanci approvati, nonché dagli ulteriori documenti messi a disposizione in sede di gara. A tal fine dovranno essere conservati tutti i diritti vigenti di ciascun lavoratore sia dal punto di

vista retributivo che normativo, esistenti alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, nel pieno rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di Autostrade e Trafori.

3.14 Il Concessionario si impegna, entro il termine di 12 mesi dalla data di efficacia della presente Convenzione, a prevedere l'implementazione di una piattaforma informatica condivisa con il Concedente, al fine di procedere all'inserimento delle informazioni richieste dalla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

3.15 Il Concessionario, con oneri a proprio carico e non riconosciuti ammissibili ai fini tariffari, si impegna a presentare al Concedente, entro il termine di 12 mesi dalla data di efficacia della presente Convenzione, i progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi, non strettamente legati alla sicurezza infrastrutturale e finalizzati al miglioramento della funzionalità, accessibilità e fruibilità del Collegamento Autostradale, riportati nell'Allegato L) della presente Convenzione. Solo in caso di valutazione favorevole del Concedente – conformemente al principio, previsto dall'ART con la Delibera n. 119 del 12 settembre 2019, della pertinenza alle infrastrutture autostradali oggetto di affidamento e ferme le prerogative della medesima Autorità in materia- i costi di realizzazione dei suddetti nuovi investimenti saranno riconosciuti ammissibili ai fini tariffari, per la quota non coperta dal fondo di cui al successivo comma 3.16 lettera a), a decorrere dall'approvazione del

progetto definitivo da parte del Concedente e remunerati alla medesime condizioni previste nella presente Convenzione, con aggiornamento del PFR ai sensi del successivo art. 13.

3.16 Il Concessionario si obbliga ad accantonare annualmente nel proprio bilancio di esercizio in un fondo vincolato a disposizione del Concedente - il cui residuo, all'esito dell'utilizzo di cui alle lettere seguenti, costituisce debito nei confronti del Concedente - gli introiti tariffari, relativi alla componente tariffaria per oneri integrativi prevista all'art. 16.4 della presente Convenzione, e riportati nel PFR presentato in sede di gara, che verranno aggiornati annualmente in occasione dell'aggiornamento del PFR previsto dall'art. 13.9 della presente Convenzione. Le modalità di utilizzo delle suddette risorse, comprensive degli interessi maturati derivanti dall'investimento da parte del Concessionario delle medesime risorse in titoli dello Stato a breve termine, verranno indicate dal Concedente entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla data di efficacia della presente Convenzione e potranno essere destinate:

- a) all'azzeramento e/o contenimento degli eventuali futuri incrementi tariffari a carico degli utenti autostradali che dovessero rendersi necessari a seguito dell'approvazione dei progetti definitivi degli interventi previsti agli artt. 2.1 e 3.15 della presente Convenzione;
- b) alla realizzazione di ulteriori interventi di miglioramento e/o di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione al Collegamento Autostradale che verranno individuati dal Concedente in accordo con le Amministrazioni Pubbliche Territoriali interessate, fatta salva la disciplina in materia di Aiuti di Stato;

c) al riconoscimento di agevolazioni tariffarie per gli utenti autostradali su alcune tratte autostradali.

Al termine del primo periodo regolatorio il Concedente si riserva la facoltà di destinare la quota dei suddetti introiti tariffari, relativi alla componente tariffaria per oneri integrativi, non utilizzati per le suindicate finalità, alla riduzione delle tariffe a carico degli utenti.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La durata della concessione è fissata in 138 (centotrentotto) mesi che decorrono dalla data di efficacia della presente Convenzione.

4.2 Alla scadenza della presente Convenzione, il Concessionario provvede al trasferimento del Collegamento Autostradale assentito in concessione in proprietà al Concedente nonché delle relative pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

4.3 Il Concedente almeno due anni prima della scadenza della presente Convenzione effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo del Collegamento Autostradale ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità del progetto esecutivo e delle eventuali successive modificazioni regolarmente approvate dal Concedente.

4.4 Alla scadenza del periodo di durata della concessione i rapporti inerenti all'eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati dal successivo art. 5.

ART. 5

RAPPORTI INERENTI LA SUCCESSIONE TRA IL SUBENTRANTE ED IL

CONCESSIONARIO USCENTE

5.1 Alla scadenza della concessione, il Concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione ordinaria del Collegamento Autostradale e delle relative pertinenze, alle condizioni di cui alla presente Convenzione, fino al trasferimento della gestione stessa al Concessionario subentrante e fermi restando gli obblighi manutentivi a garanzia della sicurezza della circolazione.

5.2 Ai fini dell'affidamento della nuova Concessione, il Concedente si impegna ad avviare le procedure di affidamento con congruo anticipo, comunque non inferiore ai 24 (ventiquattro) mesi prima della data di scadenza della Convenzione, in modo tale da evitare soluzione di continuità nell'esercizio del Collegamento Autostradale. In caso di scadenza anticipata della Convenzione per qualunque motivo, il Concedente si adopererà per avviare la necessaria procedura di affidamento prontamente, ed in ogni caso entro e non oltre 180 giorni dalla relativa data di scadenza.

5.3 In caso di scadenza anticipata della presente Convenzione il Concedente si impegna, anche nei confronti degli istituti finanziatori del Concessionario, a fare in modo che nella documentazione di gara per l'affidamento della concessione sia previsto l'obbligo del pagamento al Concessionario da parte del Concessionario subentrante di un importo, calcolato ai sensi degli articoli 10, 13 e 28 della presente Convenzione, a seconda della fattispecie che ha portato alla scadenza anticipata.

5.4 Resta in ogni caso inteso che qualora il subentro del nuovo Concessionario non si sia verificato alla scadenza della presente

Convenzione il Concessionario potrà proseguire nella gestione ordinaria del Collegamento Autostradale, incassandone i ricavi da essa derivanti e alle condizioni di cui alla presente Convenzione non oltre il periodo strettamente necessario al completo azzeramento del valore dell'importo di quanto dovuto al Concessionario, calcolato, in ciascuna ipotesi, secondo le previsioni di cui alla presente Convenzione, nei termini e alle condizioni previste nel PEF/PFR vigente alla scadenza come successivamente aggiornato.

Qualora il subentro del nuovo Concessionario non si sia verificato alla scadenza della presente Convenzione, il Concedente si riserva di quantificare i benefici finanziari ricevuti dal Concessionario per il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione e il subentro del nuovo Concessionario.

ART. 6

GARANZIE

6.1 Il Concessionario ovvero il progettista o i progettisti incaricati della progettazione, dovranno essere muniti, alla data di stipula della presente Convenzione, di una polizza di responsabilità civile professionale, con massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori di cui alle Opere riportate al precedente articolo 2 della presente Convenzione, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

6.2 Il Concessionario, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, dovrà procurare alla data di stipula della

presente Convenzione la costituzione, a favore del Concedente, della garanzia di buona e tempestiva esecuzione dei lavori oggetto della concessione per un ammontare del 10% dell'importo dei lavori di cui alle Opere riportate all'art. 2 della presente Convenzione, mediante, a sua scelta, cauzione o fideiussione rilasciata da primario istituto creditizio o assicurativo, con firma regolarmente autenticata.

La suddetta garanzia, rilasciata in conformità agli schemi tipo contenuti nel D.M. 31/18, pubblicato su GURI n. 83 del 10.04.2018, deve contenere, ai sensi dell'art. 103, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. ed essere operativa entro 15 giorni liberi e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Per le imprese in possesso del Certificato del Sistema di Qualità rilasciato ai sensi della normativa vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, l'importo della garanzia prevista dall'art. 103, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, è ridotto del 50%.

6.3 Il Concessionario dovrà costituire a favore del Concedente una garanzia , a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, a fronte delle obbligazioni assunte per le penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, per un importo pari al 10% dell'ammontare complessivo dei costi annui operativi di esercizio previsti nel PFR, nel quinquennio successivo, da prestarsi con le modalità di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici.

6.4 La garanzia fidejussoria di cui al precedente punto 3 dovrà essere consegnata prima della sottoscrizione della presente Convenzione ed avere scadenza quinquennale da rinnovarsi sessanta (60) giorni prima della relativa scadenza, per un ulteriore analogo periodo per tutta la durata della convenzione. Fatta sempre salva la risoluzione del rapporto di cui all'art. 10 della presente Convenzione, nonché del potere sanzionatorio di cui all'art. 27 della presente Convenzione, il mancato rinnovo nei termini indicati costituirà causa di escussione della fidejussione in scadenza.

6.5 Le fideiussioni e le polizze dovranno essere rese con firma legalizzata ai sensi degli artt. 1, lett. l) e 30 del D.P.R. 445/00 che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

6.6 Le garanzie di cui ai precedenti commi sono svincolate ai sensi di legge ad eccezione dei casi di contestazione di inadempimenti da parte del Concedente.

6.7 Le garanzie di cui ai precedenti commi sono aggiornate in occasione delle revisioni del piano economico-finanziario per nuovi investimenti.

6.8 Nei casi in cui le garanzie di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 vengano meno, per qualsivoglia causa o ragione, in tutto o in parte prima della loro scadenza, il Concessionario ovvero il progettista o i progettisti incaricati della progettazione sono tenuti a reintegrare la garanzia venuta meno entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale si applica, in quanto compatibile, quanto previsto nel secondo periodo del precedente comma 4.

ART. 7

RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

7.1 Il Concessionario ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che fornisca anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, per una somma assicurata pari al 100% dell'importo dei lavori oggetto dell'affidamento e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

7.2 Con la polizza di cui al precedente comma 1 il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

7.3 Il Concessionario ai sensi dell'art. 103, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui alle Opere riportate al precedente articolo 2) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione degli stessi, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da difetti di costruzione, con limite di indennizzo pari al 20 per cento del valore dei lavori medesimi.

7.4 Il Concessionario ai sensi dell'art. 103, comma 8, ultimo capoverso, del Codice dei Contratti Pubblici è obbligato a stipulare anche una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Detta polizza

avrà decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e durata di dieci anni, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

7.5 Le polizze di cui ai commi precedenti dovranno essere rilasciate in conformità agli schemi tipo contenuti nel D.M. 31/18 e dovranno contenere le clausole previste all'art. 103, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici.

7.6 Le fideiussioni e le polizze dovranno essere rese con firma legalizzata ai sensi degli artt. 1, lett. l) e 30 del D.P.R. 445/00 che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

7.7 Le garanzie di cui ai precedenti commi sono svincolate ai sensi di legge ad eccezione dei casi di contestazione di inadempimenti da parte del Concedente.

ART. 8

POTERI DEL CONCEDENTE

8.1 Il Concedente, senza oneri a proprio carico, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione e all'art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti, potendo accedere anche ai sistemi telematici ed informatici per tutti gli atti di gestione e di contabilità e disporre, con oneri a carico del Concessionario entro il limite di impegno di importo massimo

complessivo pari ad euro 50.000,00, di sistemi E.D.P. e Audit, per verificare la sicurezza e la certezza dei dati;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del Concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari ed i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, tenuto conto anche dei principi contenuti nella delibera ART n. 119/2019;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'ART;

d) irroga, salvo che il caso costituisca reato, secondo le modalità di cui al successivo art. 27, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione e di cui all'art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del Concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni - fermo restando che l'importo

massimo complessivo annuo delle sanzioni pecuniarie amministrative non potrà superare il 10% del fatturato annuo del Concessionario - per le quali non è ammesso quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre la sospensione o la risoluzione della presente Convenzione. Resta, comunque, fermo, il potere del Concedente di pronunciare la risoluzione di diritto della presente Convenzione a spese del Concessionario, fatto salvo il risarcimento del danno;

e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990 n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati;

f) in caso di inerzia del Concessionario nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dall'allegato PEF/PFR, provvede - previa diffida ad adempiere ed in caso di mancata ottemperanza alla diffida stessa - mediante interventi sostitutivi con oneri a carico del Concessionario medesimo, attuando la disciplina di cui ai successivi articoli 9 e 10, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e penali;

g) esegue le attività di verifica e di eventuale contestazione in merito alle informazioni che il concessionario provvede ad inviare annualmente ai sensi dell'art. 19 della presente Convenzione, per i

successivi adempimenti di competenza dell'ART.

ART. 9

ACCERTAMENTO DI GRAVI INADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

9.1 Nel caso in cui il Concedente accerti che si sia verificato un grave inadempimento afferente gli obblighi riportati all'art. 3 della presente Convenzione, il Concedente medesimo provvede a comunicare gli elementi dell'accertamento fissando un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale il Concessionario dovrà provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia provveduto ovvero presentato le proprie giustificazioni, ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, quest'ultimo potrà avviare il procedimento di cui all'art. 10 della presente Convenzione. In tal caso il Concedente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi quale diretta e indiretta conseguenza dell'inadempimento del Concessionario agli obblighi della presente Convenzione.

ART. 10

RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

10.1 Fermo quanto previsto da altre disposizioni della presente Convenzione, la risoluzione dalla Concessione, e fatta comunque salva l'applicazione degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, viene dichiarata con il procedimento di cui ai successivi commi nel caso in cui, esperito quanto previsto dal precedente art. 9, il Concessionario risulti inadempiente ad uno o più obblighi di cui ai seguenti articoli:

a) art. 3, commi 2, 8, 10, 13, 14, 15 e 16;

b) art. 11, commi 3 e 6;

c) art. 12;

d) art. 14;

e) art. 19, comma 4;

f) art. 20, commi 1 e 4;

g) art. 22, comma 3;

h) art. 27, comma 10;

i) art. 32;

j) del versamento del corrispettivo di concessione al Concedente di cui alla lettera bb) delle Premesse.

10.2 In ogni caso la sanzione della risoluzione dalla Concessione può operare solo quando le obbligazioni contrattualmente assunte sono divenute oggettivamente possibili ed esigibili, in quanto, solo in tal caso la loro eventuale mancata esecuzione può integrare un inadempimento imputabile al Concessionario ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1256, comma 2, Codice Civile.

10.3 La risoluzione della Concessione è dichiarata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Delibera del CIPE.

10.4 Constatato il perdurare dell'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al precedente comma 1, il Concedente contesta al Concessionario stesso l'inadempimento con le modalità di cui all'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non

inferiore a 90 (novanta) giorni che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine il Concessionario può esercitare i diritti di cui all'art. 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario, il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 (sessanta) giorni per adempiere a quanto intimato, pena la risoluzione della Concessione. In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di assume, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto il provvedimento di risoluzione della Concessione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio del Collegamento Autostradale fino al trasferimento della gestione stessa.

10.5 Il Concessionario ha diritto ad un importo pari al valore delle opere realizzate (ivi inclusi gli eventuali importi corrisposti a titolo di valore di subentro di cui alla lettera y) delle Premesse alla presente Convenzione, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal Concedente, ovvero, nel caso in cui le stesse non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario ed accettati dal Concedente. Il riconoscimento di tale valore è subordinato alla quantificazione degli eventuali risarcimenti dei danni di spettanza del Concedente. Per quanto attiene alla successione tra il Concessionario ed il nuovo soggetto affidatario della Concessione ed al pagamento dell'importo di quanto dovuto al Concessionario si applica quanto previsto all'art. 5 della presente

Convenzione. Le somme corrisposte al Concessionario saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento di ciascun credito degli istituti finanziatori del Concessionario. Il Concedente farà sì che sia pagato l'Indennizzo dovuto al Concessionario direttamente nei confronti degli istituti finanziatori del Concessionario, sino a concorrenza del credito degli istituti finanziatori medesimi.

10.6 Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, con esclusione di quelli di natura finanziaria, di cui è titolare il Concessionario e relativi all'oggetto della presente Convenzione, in essere al momento del trasferimento della Concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del Concedente nei confronti del Concessionario.

10.7 Fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 27, il Concedente ha diritto al risarcimento, da parte del Concessionario, dei danni subiti quale diretta conseguenza dell'inadempimento del Concessionario agli obblighi della presente Convenzione, ivi inclusi i costi necessari per la predisposizione degli atti per l'indizione di una nuova gara per la selezione del nuovo Concessionario.

10.8 Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.

L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.

SEZIONE II – ECONOMICO – FINANZIARIO – PATRIMONIALE

ART 11

BILANCIO E PARTECIPAZIONI DEL CONCESSIONARIO

11.1 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente entro 2 (due) mesi dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea ed il bilancio consolidato di gruppo, ove predisposto. Entro lo stesso termine il Concessionario deve trasmettere al Concedente tutti gli elementi, anche non rilevabili dal bilancio di esercizio approvato e/o dal bilancio consolidato, idonei ad attestare il permanere dei requisiti di solidità patrimoniale.

11.2 Le attività di cui all'art. 19, comma 4, Legge n. 136/1999, possono essere svolte dal Concessionario con le modalità ivi previste e previa comunicazione al Concedente. Il Concessionario è obbligato a comunicare al Concedente, entro 2 (due) mesi dall'assunzione dell'atto, l'eventuale acquisizione di partecipazioni, di rami d'azienda ovvero la costituzione di società, che abbiano ad oggetto sociale le attività di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 28 aprile 1971, n. 287, così come modificato dall'art. 19 della Legge n. 136/99.

11.3 E' socia della Società Di Progetto Concessioni Del Tirreno S.p.A. costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del Codice dei Contratti

Pubblici la società ITINERA S.p.A. che, unitamente alle società collegate e controllate alla Concessionaria, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE e ss.mm.ii., potrà eseguire i lavori e prestare servizi oggetto della Concessione se in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell'affidamento. Le società:

- A.C.I. SCPA CONSORZIO STABILE - ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE;
- ASTM SPA;
- EUROIMPIANTI SPA;
- MUSINET ENGINEERING SPA;
- RO.S.S. - ROAD SAFETY SERVICES SRL;
- S.I.CO.GEN. SRL;
- S.I.N.A. SPA - SOCIETA' INIZIATIVE NAZIONALI AUTOSTRADALI;
- SEA SEGNALETICA STRADALE SPA;
- SINELEC SPA;
- SISTEMI E SERVIZI SCARL;
- SITALFA SPA;
- SITECO INFORMATICA SRL Unipersonale;
- TECNOSITAF SPA con socio unico;
- URBANTECH SRL con socio unico;

sono considerate collegate e controllate ai sensi dell'art. 63 della Direttiva 2004/18/CE. Le quote sociali sottoscritte all'atto della costituzione della società potranno subire modificazioni secondo quanto stabilito in materia dal Codice Civile, nei limiti previsti dall'art. 184 del Codice dei Contratti Pubblici. In caso di cessione delle quote azionarie, le stesse dovranno essere offerte in prelazione ai soci. Tale diritto di prelazione potrà anche

essere oggetto di rinuncia. Ai sensi del medesimo art. 184 del Codice dei Contratti Pubblici ITINERA S.p.A. non può cedere integralmente la propria partecipazione nella Società di Progetto sino alla emissione del certificato di collaudo del Collegamento Autostradale.

11.4 Il Concessionario dichiara:

- che non detiene partecipazioni in società che esercitano le medesime attività di cui all'art. 10.2 e che non siano da considerarsi collegate ai sensi dell'art. 63 della Direttiva 2014/23/CE le seguenti società
- di non detenere partecipazioni in società che esercitano attività strumentali e/o ausiliarie all'oggetto della Concessione:
- di non detenere partecipazioni in società che esercitano attività estranee all'oggetto della Concessione.

La composizione azionaria del Concessionario, come risultante dal Libro Soci al 31.12.2021, è la seguente:

- ITINERA S.p.A. con quota del 100%.

11.5 Il Concessionario deve comunicare al Concedente, entro due mesi dalla data di assunzione dell'atto, la propria compagine sociale e tutte le sue eventuali modificazioni, nonché tutte le eventuali variazioni delle partecipazioni rispetto a quanto previsto dal comma 3, nonché l'eventuale cessione o acquisizione di rami d'azienda. Dette variazioni dovranno avvenire nel rispetto della legislazione vigente.

11.6 La cessione di partecipazioni che comporti la perdita di controllo, così come definita dall'art. 2359 del Codice Civile, nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale trasformazione, fusione e scissione,

compresa l'esecuzione di rilevanti operazioni straordinarie, anche sul capitale sociale, e operazioni di riassetto societario, quali ad esempio cessioni d'azienda sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Concedente sulla base dell'istruttoria compiuta dal Concedente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Concedente verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità, solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità in ordine al rispetto degli obblighi derivanti da contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, nonché effettua gli accertamenti previsti dalla vigente legislazione antimafia, nei confronti dei soggetti che detengono il controllo del Concessionario. Pertanto, il Concessionario dovrà comunicare al Concedente tutta la documentazione e le informazioni relative all'aspirante cessionario della partecipazione occorrente per l'espletamento dei predetti accertamenti, anche al fine di assicurare l'equilibrio della governance nell'ambito delle predette trasformazioni societarie. Nessuna cessione potrà essere effettuata prima della comunicazione al Concessionario da parte del Concedente dell'autorizzazione prescritta. In ogni caso, trascorsi 90 (novanta) giorni dall'invio da parte del Concessionario al Concedente della richiesta di autorizzazione all'operazione, salvo i casi di documentazione incompleta o da regolarizzare, il procedimento di autorizzazione si conclude, a norma di legge, con un provvedimento positivo o negativo. Per gli aspetti procedurali, si rinvia alla Direttiva del 30 luglio 2007 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze "Criteri di autorizzazione alle modificazioni del Concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria".

Resta inteso che non sono soggette a preventiva autorizzazione del Concedente la costituzione e l'eventuale escussione di pegno su azioni o altre garanzie riguardanti il capitale sociale del Concessionario, volte a garantire gli enti finanziatori del progetto purché di volta in volta comunicati per iscritto dal Concessionario al Concedente. Resta fermo il rispetto di quanto previsto al successivo art. 12.

11.7 Il Concessionario si impegna a non procedere alla distribuzione di rimborsi di capitale né di riserve di bilancio ad eccezione di quelle costituite con destinazione di utili, se non previsto nel PEF allegato alla presente Convenzione e in conformità con gli impegni presi con i soggetti finanziatori.

11.8 Il Concessionario deve comunicare al Concedente le variazioni alle partecipazioni rispetto a quanto previsto al precedente comma 4. Le eventuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla loro attuazione.

11.9 Resta inteso che non potranno essere recuperate in tariffa eventuali perdite derivanti dalle attività collaterali a quelle della concessione, ovvero di Società comunque partecipate dal Concessionario stesso.

11.10 È vietata al Concessionario la sottoscrizione di accordi che consentano al Concedente di acquistare azioni della Società di Progetto.

ART. 12

AUTORIZZAZIONI PER MODIFICAZIONI SOGGETTIVE E/O OGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

12.1 Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente a pena di risoluzione dalla Concessione, le operazioni che implicano mutamenti

soggettivi del Concessionario. Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di risoluzione della Concessione, le operazioni dispositive di beni immobili reversibili accatastati.

12.2 Ai fini del comma 1, per modifiche soggettive riguardanti il Concessionario s'intende ogni operazione, posta in essere dal Concessionario di fusione, scissione, trasformazione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della Società. Non costituisce modifica soggettiva la vendita e/o il collocamento delle azioni presso un mercato borsistico regolamentato, fermo restando quanto disposto nei successivi commi 6 e 8.

12.3 Qualora l'indice di solidità patrimoniale del Concessionario nell'Allegato G) della presente Convenzione, calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio, risulti pari o inferiore a 1,6, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal Concessionario, solo se esse comportano, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, un miglioramento del predetto indice. Qualora l'indice sia superiore al valore 1,6 l'operazione non è soggetta ad autorizzazione sempre che essa non comporti, nell'esercizio in cui la stessa operazione viene effettuata, un decremento di tale indice al di sotto del predetto valore 1,6. Ove dal bilancio dell'esercizio interessato risulti che le operazioni di cui ai precedenti periodi sarebbero dovute essere sottoposte ad autorizzazione preventiva ed invece non lo siano state, si applica al Concessionario la sanzione di cui al disciplinare allegato alla presente Convenzione, fermo l'obbligo del Concessionario di ricostituire l'indice di solidità patrimoniale al

valore preesistente alle operazioni medesime, relativamente al caso di cui al primo periodo ovvero al valore 1,6 relativamente al caso di cui al secondo periodo.

12.4 Le operazioni che comportano l'acquisizione da parte del Concessionario di partecipazioni, anche di controllo, fermo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 11 della presente Convenzione, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente. Nel caso in cui il corrispettivo stabilito in relazione alle operazioni di cui al periodo precedente sia di ammontare superiore a 1/10 del patrimonio netto della Società al 31 dicembre dell'anno precedente, qualora l'indice di solidità patrimoniale previsto nell'Allegato G) della presente Convenzione, calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio dell'esercizio in cui si è perfezionata l'acquisizione, risulti inferiore a 1,6, il Concessionario è tenuto a riequilibrare tale indice al livello minimo di 1,6.

12.5 Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il riequilibrio, realizzato mediante aumenti di capitale reali tramite apporti di nuovi capitali, ovvero altri strumenti od operazioni volte al ripristino dell'indice di solidità patrimoniale, deve essere effettuato a pena di risoluzione della Concessione entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio.

12.6 A pena di risoluzione della Concessione, è necessario che il controllo, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., del Concessionario resti sempre in capo ad un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:

- a) patrimonializzazione idonea e cioè che esso abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e certificato, almeno pari a 1/8 del Patrimonio Netto del

Concessionario al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli art. 110 e 167 del Testo Unico sulle imposte dirette;

c) fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, assicurare il mantenimento in Italia, anche a fini fiscali, della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle competenze tecnico - organizzative del Concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al Concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

d) l'organo amministrativo sia composto nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di professionalità e, se del caso di indipendenza richiesti dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ed aventi, altresì, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in borsa dall'ordinamento del Paese in cui ha sede la Società.

12.7 Senza pregiudizio per quanto previsto ai commi 2 e 10 qualsiasi operazione per effetto della quale il Concessionario possa non esser più controllato ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, e che pertanto renda inapplicabili le previsioni di cui al comma 6, deve essere rappresentata al Concedente con ogni occorrente dettaglio ed è soggetta a preventiva autorizzazione del Concedente stesso da fornire entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta rappresentazione.

12.8 Il Concessionario a pena di risoluzione dalla Concessione, è tenuto a

fornire con la dovuta sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica della persistenza dei requisiti ovvero dell'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di cambio di controllo, il Concedente dovrà formulare le proprie eventuali eccezioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle informazioni. Decorso tale termine senza eccezioni da parte del Concedente, l'obbligo di cui al precedente comma si intende adempiuto.

12.9 Ai fini del presente articolo, si intende per procedura di autorizzazione preventiva quella svolta ai sensi della Direttiva del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 30 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007.

12.10 Resta fermo che ogni operazione posta in essere dai soggetti controllanti del Concessionario e/o atti di disposizione di azioni della controllante del Concessionario non costituisce cambiamento di controllo e non è quindi soggetta ad autorizzazione o provvedimenti consimili.

ART. 13

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Allocazione dei rischi

13.1 Il rischio di progettazione, derivante da errori od omissioni di progettazione che rendono necessari interventi di modifica del progetto e che incidono sui tempi e sui costi di realizzazione degli interventi riportati all'art. 2 della presente Convenzione, è posto a carico del Concessionario, che è obbligato alla definizione dei diversi livelli progettuali.

13.2 Il rischio di costruzione è posto a carico del Concessionario ad

esclusione dei casi in cui l'eventuale incremento dei costi di costruzione e/o ritardo nei tempi di costruzione sia determinato da fatto del Concedente, da forza maggiore o da fatti, anche di terzi, non riconducibili a responsabilità del Concessionario stesso. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell'opera. Gli oneri di progettazione rimangono a carico del Concessionario nel caso in cui i progetti non vengano approvati in sede di Conferenza di servizi o dal CIPE ove previsto.

Tra i rischi di costruzione rientrano:

- il rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
- il rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;
- il rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
- il rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità dei medesimi fattori previsti nel progetto;
- il rischio di inaffidabilità ed inadeguatezza della tecnologia utilizzata.

13.3 Per cause di forza maggiore si intende ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile, e che presenta carattere di eccezionalità, che la parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti

requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito, che abbiano un diretto impatto sul Collegamento Autostradale, eventi quali:

- a) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche;
- b) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche, biologiche, radioattive non dovute all'attività del Concessionario;
- c) gravi eventi calamitosi di origine naturale;
- d) epidemie e contagi;
- e) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- f) incidenti aerei;
- g) scioperi di carattere generale che impediscano o limitino lo svolgimento delle attività previste in capo al Concessionario ai sensi della Convenzione;
- h) crisi sistemica del mercato finanziario.

13.4 Il rischio traffico è posto a carico del Concessionario sulla base della stima risultante dall'offerta presentata dal medesimo in sede di gara e riportata nell'Allegato I) della presente Convenzione. L'eventuale riduzione degli effettivi volumi di traffico rispetto alle previsioni riportate nel PEF/PFR presentato in sede di gara dal Concessionario non darà diritto ad alcuna revisione del PEF/PFR. Pertanto, in occasione degli aggiornamenti e/o revisioni del PFR disciplinati dal presente articolo e per tutta la durata della concessione, dovranno essere sempre riportati nel PFR di competenza del Concessionario i medesimi volumi di traffico pagante offerti in sede di gara.

13.5 I tempi di realizzazione degli investimenti di competenza del Concessionario fissati nel Cronoprogramma sono vincolanti per il

Concessionario stesso. In caso di inosservanza di tali tempi per colpa del Concessionario, si applicano le penali di cui all'art. 27, fatto salvo quanto previsto dai punti 24 e 26 della Delibera ART n. 119/2019.

13.6 Sono a carico del Concessionario i seguenti rischi:

1) il rischio di commissionamento, ossia il rischio che l'opera non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o dei portatori di interessi nei confronti dell'opera da realizzare, con conseguenti ritardi nella realizzazione e/o insorgenza di contenziosi;

2) il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazione (pareri, nulla osta, licenze) da parte dei soggetti competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione degli interventi, dovuti a cause attribuibili al Concessionario;

3) il rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione;

4) il rischio ambientale/o archeologico, ossia rischio di bonifica dovuto alla contaminazione del suolo ed il rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera ed incremento dei costi per il risanamento ambientale o per la tutela archeologica;

13.7 Rimane a carico del Concedente il rischio normativo, regolamentare e politico, derivante dalle modifiche sopravvenute dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente, con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento.

Aggiornamento e revisione del PEF

13.8 Il PEF, redatto ai sensi del Decreto Interministeriale n. 125/97 del 15 aprile 1997, ed il PFR, redatto ai sensi della Delibera ART n. 119 del 12

settembre 2019, riportati nell'Allegato E) della presente Convenzione, risultano vincolanti per il Concessionario sino alla data di scadenza della Concessione fissata all'art. 4 della presente Convenzione, fatti salvi i previsti aggiornamenti.

13.9 Il PFR è aggiornato annualmente, in occasione della richiesta di adeguamento tariffario da applicare per il successivo anno, e, periodicamente, al termine di ciascun periodo regolatorio. In occasione del primo aggiornamento annuale del PFR si terrà conto dell'effettivo valore del subentro riconosciuto ai concessionari uscenti SALT e FIORI ai sensi della lettera y) delle Premesse della presente Convenzione, e dovranno essere eliminate tutte le percorrenze chilometriche convenzionali attualmente applicate alle stazioni e/o barriere di esazione del pedaggio del Collegamento Autostradale, riportate nell'Allegato B) della presente Convenzione.

13.10 Al fine di assicurare gradualità all'evoluzione tariffaria nel periodo di gestione, è possibile, in sede di aggiornamento annuale e/o revisione, prevedere nel PFR l'inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi ammessi, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità economico-finanziaria e secondo le modalità previste al punto 25 della Delibera ART n. 119/2019.

13.11 Il PEF/PFR verrà sottoposto a revisione in occasione dell'approvazione del progetto definitivo da parte del Concedente, in presenza di un nuovo programma di investimenti ed al verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario. Non si dà luogo alla revisione del PEF quando i

nuovi e maggiori costi derivanti dalla necessità di rielaborare i livelli progettuali sono dipendenti da fatti imputabili al Concessionario, in coerenza con l'allocazione dei rischi progettuali.

13.12 In occasione dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi riportati all'art. 2, nonché degli eventuali interventi di cui all'art. 3, comma 15 della presente Convenzione, il Concedente applicherà sull'ammontare dei lavori le medesime percentuali di ribasso eventualmente offerte in sede di gara dal Concessionario. L'importo del progetto definitivo approvato dal Concedente rappresenta il limite massimo ammissibile ai fini tariffari e sarà vincolante per il Concessionario per tutta la durata della concessione.

Costituiscono fatti non imputabili al Concessionario:

a) le sopravvenienze normative e/o regolamentari capaci di incidere sull'equilibrio economico

finanziario;

b) i casi di forza maggiore di cui al precedente comma 4);

c) le ipotesi di compromissione dell'equilibrio economico finanziario conseguenti ad eventuali modifiche del contratto di concessione di cui all'art. 175 del Codice, dai commi 1 a 4, con l'eccezione delle ipotesi di modifiche soggettive del Concessionario.

La revisione, da effettuare con le modalità previste dalla Delibera ART n. 119 del 12 settembre 2019, deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto e potrà comportare modifiche alla presente Convenzione da definire entro 6 mesi decorrenti dalla data di presentazione della revisione del PEF/PFR da parte del Concessionario.

13.13 La parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione:

- (i) dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del PEF/PFR, ovvero la presenza delle cause di cui al precedente comma, nonché,
- (ii) della propria proposta per addivenire al nuovo equilibrio del PEF/PFR. L'altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. Le Parti dovranno trovare un accordo nei successivi 60 (sessanta) giorni.

13.14 Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento dell'allocazione dei rischi, la revisione del PEF è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).

13.15 In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. In caso di recesso del Concessionario, il Concedente farà in modo che sia corrisposto al Concessionario, ovvero, su richiesta di quest'ultimo direttamente nei confronti degli istituti finanziatori del Concessionario, un indennizzo pari alla somma tra:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori (ivi inclusi gli eventuali importi corrisposti a titolo di valore di subentro di cui alla lettera y) delle Premesse alla presente Convenzione), al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal Concedente, ovvero, nel caso in cui le stesse

non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario ed accettati dal Concedente;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

13.16 Per quanto attiene alla successione tra il Concessionario ed il nuovo soggetto affidatario della Concessione si applica quanto previsto all'art. 5 della presente Convenzione.

13.17 In sede di aggiornamento quinquennale, alla fine di ogni periodo regolatorio, il Concedente, sentita l'ART per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g) e all'articolo 43, commi 1, 2 e 2bis, del decreto-legge n. 201/2011 e ss.mm.ii., trasmette, entro il 15 ottobre dell'ultimo anno di ogni periodo regolatorio, la proposta di aggiornamento al CIPE che si pronuncia, sentito il NARS, entro trenta giorni. L'aggiornamento del PEF è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione ad opera del Concedente.

ART. 14

CANONE DI CONCESSIONE

14.1 Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii. fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi ed integrato di un importo stabilito secondo quanto disposto dalla

L. 102 del 3 agosto 2009 e ss.mm.ii. nonché di quanto stabilito dall'art. 15 del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010.

ART. 15

ATTIVITA' COLLATERALI

15.1 Il Concedente accorda al Concessionario lo svolgimento di attività collaterali, ivi comprese le attività commerciali sulle aree di pertinenza autostradale e quelle relative allo sfruttamento commerciale di reti di telecomunicazioni di cui al successivo art. 29, comma 1, lettera b). Il Concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo nella misura del 20% su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni.

ART. 16

TARIFFA UNITARIA MEDIA

16.1 L'attuale sistema di pedaggio è di tipo chiuso. Il sistema di pedaggio di tipo chiuso, fa parte della rete autostradale italiana interconnessa, ed è costituito dagli svincoli di Deiva Marina, Carrodano Levante, Brugnato Borghetto Vara, La Spezia, Sarzana, Carrara, Massa, Versilia, Viareggio, Pisa Centro e Livorno sulla tratta autostradale A12, di Massarosa e Lucca Ovest sulla tratta autostradale A11, di Spotorno, Orco Feglino, Finale Ligure, Pietra Ligure, Borghetto Santo Spirito, Albenga, Andora, San Bartolomeo, Imperia Est, Imperia Ovest, Arma di Taggia, Sanremo Ovest, Bordighera, Ventimiglia e Barriera di Ventimiglia-confine di Stato sulla tratta autostradale A10.

16.2 La tariffa unitaria media, riportata nell'Allegato H-1) della presente

Convenzione, è il prezzo unitario medio, espresso in euro per veicolo*km, dei pedaggi praticati dal Concessionario alle diverse classi di veicoli e tipologie di tratta autostradale, ponderato con i volumi di traffico. Il sistema tariffario di pedaggio è riportato nella Sezione II dell'allegato A alla Delibera ART n. 119/2019.

16.3 La tariffa unitaria media è determinata al netto degli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, di quanto il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati, ovverosia:

- canone annuo ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fissato in

- misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi;

- integrazione al canone di cui all'art. 19 bis del d.l. 78/2009, convertito nella l. 102/2009, come

- modificato dall'art. 15, comma 4, del d.l. 78/2010, convertito nella l. 122/2010;

- imposte.

16.4 La tariffa unitaria media di periodo è costituita dalla somma di tre distinte componenti: una componente tariffaria di gestione (componente tariffaria di costruzione ()) ed una componente tariffaria per oneri integrativi . A decorrere dal secondo anno di concessione - qualora i volumi di traffico effettivi registrati a consuntivo nell'anno precedente risultassero superiori rispetto alle previsioni riportate nel PFR presentato in sede di gara dal Concessionario - si procederà alla proporzionale riduzione della sola

componente tariffaria per oneri integrativi di competenza del Concedente, in conformità con quanto raccomandato dalla Commissione Europea nel parere riportato alla lettera x) delle Premesse della presente Convenzione.

16.5 Le componenti tariffarie di cui al comma precedente sono calcolate con i criteri riportati nella Delibera ART n. 119/2019, nonché, per quanto attiene la componente tariffaria per oneri integrativi, con i criteri riportati nell'Allegato III della Direttiva 1999/62/CE e ss.mm.ii., oggetto del Parere dei Servizi della Commissione Europea di cui all'Allegato M) della presente Convenzione.

16.6 Sulla base della tariffa unitaria media relativa a ciascuna annualità del periodo concessorio, il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente e a parità di ricavi complessivi, determina le tariffe afferenti alle diverse classi di veicoli e tipologie di tratta autostradale.

16.7 Il Concessionario può concordare con il Concedente modulazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle di cui al comma precedente, basate, in via esemplificativa e non esaustiva, su:

a) classificazione diversa e/o più articolata dei veicoli, con eventuale graduale superamento del principio "asse-sagoma", così come disciplinato dal decreto interministeriale 19

dicembre 1990, n. 2691;

b) classificazione dei veicoli in base all'impatto ambientale, in conformità alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 7/2010 e ss.mm.ii.;

c) classificazione delle tratte autostradali in base a criteri di valutazione delle modalità di utilizzo prevalente, dell'incidenza dei costi di costruzione e/o manutenzione, del livello di traffico;

d) articolazione per fasce orarie (es.: peak/off-peak);

e) differenziazione giornaliera (es.: feriale/festivo);

f) tipologia traffico merci (es.: modale/intermodale);

g) agevolazioni per utilizzatori frequenti.

La modulazione tariffaria deve rispettare criteri di equità e non discriminazione tra gli utenti.

ART. 17

TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO

17.1 Il tasso d'inflazione programmato, da utilizzare per l'adeguamento annuale della tariffa unitaria media di cui all'art. 19 della presente Convenzione, corrisponde al tasso di inflazione programmata relativo all'anno di applicazione della tariffa, come risultante dall'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile all'inizio di ciascun periodo regolatorio.

ART. 18

OBIETTIVO DI INCREMENTO DI PRODUTTIVITA' DA EFFICIENTAMENTO

18.1 Il coefficiente di incremento della produttività annuo, da utilizzare per l'adeguamento annuale della tariffa unitaria media di cui all'art. 19 della presente Convenzione, è stato determinato dall'ART, secondo il metodo di analisi definito con le Delibere n.70/2016 e n.119/2019, nella misura annua del 5,17% per il primo periodo regolatorio da applicare a tutti i costi operativi.

18.2 Per i successivi periodi regolatori l'ART provvederà alla determinazione dei relativi coefficienti di incremento della produttività annuo tramite l'effettuazione di nuove stime basate sull'aggiornamento del

dataset agli ultimi dati disponibili.

ART. 19

ADEGUAMENTO ANNUALE DELLA TARIFFA UNITARIA MEDIA

19.1 Le modalità di adeguamento annuale della tariffa unitaria media sono calcolate con i criteri riportati nella Delibera ART n. 119/2019.

19.2 Il Concessionario provvede ad inviare al Concedente entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati consuntivi e preconsuntivi disponibili al 30 settembre, tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'adeguamento tariffario per l'anno successivo, nonché, la proposta di aggiornamento del PFR.

19.3 In tale ambito il Concedente può contestare:

- a) la correttezza dei valori inseriti nella formula di adeguamento tariffario e dei relativi conteggi, con particolare riferimento all'entità degli investimenti effettuati alla data del 30 settembre precedente;
- b) la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della presente Convenzione che siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

19.4 Il Concedente, perdurando l'inadempienza degli obblighi del Concessionario di cui al precedente comma lettera b), per fatti imputabili a quest'ultimo, dispone la sospensione dell'applicazione della formula di adeguamento tariffario e procede, ove perduri ingiustificatamente l'inadempimento, ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione.

19.5 Il Concedente entro il 15 novembre di ogni anno, trasmette all'ART la proposta di adeguamento della tariffa unitaria media per l'anno successivo e la proposta di aggiornamento del PFR.

19.6 L'ART, entro il 30 novembre di ogni anno, verifica la corretta applicazione dei principi e dei criteri fissati nella Delibera n. 119 del 12 settembre 2019. L'ART in particolare verifica le seguenti condizioni:

- a) applicazione della metodologia del price cap alla componente tariffaria di gestione;
- b) uguaglianza del valore attualizzato dei ricavi da pedaggio attesi, correlati alla componente tariffaria di costruzione, e dei costi ammissibili attesi afferenti agli investimenti, ottenuto scontando i relativi importi al WACC;
- c) azzeramento del valore attualizzato delle eventuali poste figurative;
- d) rispetto dei principi e dei criteri di ammissibilità di cui alla Delibera ART n. 119/2019.

19.7 Il Concedente, nei successivi 15 (quindici) giorni trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze il decreto interministeriale MIT/MEF di approvazione della proposta di adeguamento della tariffa unitaria media per l'anno successivo.

19.8 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione relativa all'adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe, relativo all'anno di richiesta.

SEZIONE III – TECNICA

ART. 20

MECCANISMI DI PREMIALITA'/PENALITA' CON RIFERIMENTO ALLA

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

20.1 Con riferimento alla formula di aggiornamento tariffario di cui all'art. 19 della presente Convenzione, ed al fine di consentire al Concedente

l'identificazione degli indicatori di qualità per ciascuna delle aree tematiche riportate al punto 23 della Delibera ART n. 119/2019, il Concessionario si impegna a sottoporre al Concedente, entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione, una proposta di introduzione di indicatori di qualità del servizio autostradale, così come individuati dalla Delibera ART n. 119 del 12 settembre 2019, corredata da rilevazioni oggettive e verificabili telematicamente dal Concedente.

20.2 Nei successivi 12 mesi il Concedente provvederà a definire e riportare nell'Allegato J) della presente Convenzione, per ciascun indicatore di qualità del servizio, i tre distinti livelli di qualità (soglia minima, soglia obiettivo e soglia massima).

20.3 I meccanismi di attribuzione delle relative premialità/penalità, riportati nella Delibera ART n. 119/2019, troveranno applicazione a decorrere dal terzo anno di efficacia della presente Convenzione.

20.4 Successivamente il Concessionario è tenuto a rilevare e comunicare, entro il 30 settembre di ogni anno, al Concedente e all'ART gli esiti del monitoraggio e le relative metodologie di rilevazione degli indicatori di qualità di cui al precedente comma.

20.5 Le attività di monitoraggio e di verifica sulla qualità del servizio saranno espletate dal Concedente anche alla luce delle raccomandazioni contenute nel Parere NARS n. 8 del 17 dicembre 2019.

ART. 21

PROGETTAZIONE

21.1 Il Concessionario si obbliga, nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato D) della presente Convenzione e della normativa vigente, a

presentare all'esame del Concedente per l'approvazione i progetti di fattibilità tecnica ed economica, i progetti definitivi ed esecutivi degli interventi riportati all'art. 2, comma 1 della presente Convenzione. I relativi progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta richiesti, nonché il parere del CSLPP, ove prescritto. Il Concedente si riserva di effettuare direttamente le verifiche previste dalla disciplina vigente, con oneri a carico del Concessionario. La progettazione dovrà essere condotta nel rispetto della normativa vigente ivi compreso quella in materia di requisiti strutturali e tecnologici.

21.2 I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.

21.3 I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.

21.4 Resta inteso che le strade pubbliche, alle quali si innestano gli allacciamenti predetti, devono avere caratteristiche sufficienti a smaltire il traffico di afflusso e deflusso dal Collegamento Autostradale.

21.5 I tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con tutte le Aziende esercenti le linee ferroviarie in concessione, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma.

21.6 Nel caso di allacciamento a strada statale, sono a totale carico del

Concessionario le opere di sistemazione dell'accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà del Concedente.

21.7 Qualora l'allacciamento venga realizzato con una strada pubblica sita ad una distanza superiore ai 6 km ed il Concessionario concordi ad attuarlo, le opere e gli impianti, nonché le spese di manutenzione, potenziamento, adeguamento e di esercizio dell'allacciamento, fanno carico all'Ente richiedente per la maggiore lunghezza.

21.8 Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei progetti iniziali, richieste dall'Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Concessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle sopra citate opere.

21.9 Qualora le richieste di variazione, non ritenute ammissibili ai fini tariffari, provengano dal Concedente stesso ed il Concessionario richieda ad esso il pagamento anticipato delle maggiori spese di cui ai precedenti commi 7 e 8 la corresponsione dei relativi importi avviene sulla base delle stime allegate ai progetti, salvo conguaglio in più od in meno, all'atto della chiusura della contabilità definitiva.

21.10 Il Concessionario deve apporre a proprie spese i segnali indicatori di avvio del Collegamento Autostradale sulle strade pubbliche, previo accordo con gli Enti proprietari di dette strade.

21.11 I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti, sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al

progetto presentato.

21.12 L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposti dal Concessionario, è determinata sulla base dei contenuti dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii..

ART. 22

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROGETTAZIONI

22.1 L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 21, relativo ai progetti inerenti gli interventi riportati all'art. 2, comma 1 della presente Convenzione, deve essere assolto dal Concessionario almeno 4 (quattro) mesi prima del mese individuato nel Cronoprogramma di cui all'Allegato D) della presente Convenzione quale anno di inizio lavori.

22.2 Su richiesta del Concessionario e per cause ad esso non imputabili il Concedente può consentire alla proroga dei termini fissati nel Cronoprogramma per la presentazione dei progetti.

22.3 In caso di inosservanza per colpa del Concessionario di ciascuno dei termini sopra indicati per un periodo superiore a 5 (cinque) mesi, è pronunciata la risoluzione di diritto della concessione secondo le modalità di cui all'art. 9 della presente Convenzione, oltre all'applicazione delle penali previste dal successivo art. 27 ed eventuali danni da riconoscere al Concedente.

ART. 23

ESPROPRI

23.1 Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere di competenza del Concessionario di cui all'art. 2 della presente Convenzione, vengono effettuate a cura e spese del

Concessionario. A tal fine, il Concessionario medesimo è delegato, con apposito Atto separato e da registrare, ai sensi della vigente normativa, a compiere tutte le operazioni relative, previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria.

23.2 Gli immobili espropriati o acquisiti ai sensi del precedente comma e le opere sugli stessi realizzati sono assoggettati ad uso pubblico e disciplinati dalla presente convenzione di concessione.

23.3 Per effetto della delega di cui al comma 1, il Concessionario diviene Autorità espropriante tenuto ad ottemperare agli obblighi di legge nonché a:

a) rispettare e conformarsi a quanto stabilito nell'Atto di delega i cui estremi, ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del d.P.R. 327/2001, dovranno essere indicati in tutti gli atti del procedimento espropriativo;

b) fornire aggiornamenti periodici al Concedente sullo stato delle procedure espropriative.

Il Concessionario, nell'ambito delle attività delegate, è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente di eventuali maggiori indennizzi determinati da errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario stesso, di tutte le spese ed oneri derivanti da ritardi, errori e/o omissioni nella gestione del procedimento espropriativo. Gli eventuali aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del Concessionario.

ART. 24

VERIFICHE E COLLAUDI

24.1 Il collaudo tecnico-amministrativo e quello statico, previsti dalla

vigente normativa, delle opere realizzate dal Concessionario sono effettuati da parte di tecnici nominati dal Concedente, non riconducibili in modo diretto o indiretto agli Enti pubblici territoriali ed al Concessionario. Il relativo onere, determinato sulla base degli importi previsti nel Quadro Economico del Progetto Definitivo approvato dal Concedente, è a carico del Concessionario.

24.2 Al completamento dei lavori relativi alle opere indicate all'art. 2 della presente Convenzione su richiesta del Concessionario, si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. Di tanto è steso regolare verbale.

24.3 Solo dopo che la visita predetta abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, si può dare luogo, in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio del Collegamento Autostradale o di singoli tratti funzionali di esso.

ART. 25

VIGILANZA DEL CONCEDENTE

25.1 Il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione del Collegamento Autostradale siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.

25.2 Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dal precedente comma 1, comunica al Concessionario

gli adempimenti da eseguire.

25.3 Il Concedente in ordine ai programmi manutentori, di cui all'art. 3.2, lettera i), può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire, per quanto previsto dalla vigente normativa, prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.

25.4 Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 3, provvede al controllo dell'attuazione del PEF/PFR da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

ART. 26

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONE E SANZIONI

26.1 Fatta salva la pronuncia di risoluzione dalla concessione prevista dal precedente art. 10, e fatta parimenti salva l'applicazione, anche cumulativa, delle penali di cui alla presente Convenzione, in caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni contenute nella presente Convenzione trova applicazione il sistema di sanzioni, quale disciplinato nell'Allegato K). La procedura sanzionatoria è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981.

ART. 27

PENALITA' SULL'ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI

27.1 Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal punto 21 della

Delibera ART n.119/2019 il Concedente irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali nel rispetto del contraddittorio con il Concessionario. È riconosciuto, in particolare, al Concessionario un termine per controdedurre pari a trenta giorni prima dell'eventuale irrogazione delle penali.

27.2 Il Concessionario è responsabile, nei termini di seguito precisati, dei ritardi nello svolgimento delle proprie attività di progettazione rispetto alle previsioni di durata delle stesse contenute nel Cronoprogramma di cui all'Allegato D) della presente Convenzione, mentre non è responsabile dei tempi necessari per il rilascio delle varie autorizzazioni ed approvazioni dei progetti, ivi compresi quelli necessari per la definizione di eventuali contenziosi che fossero promossi in dette fasi.

27.3 Conseguentemente, salvo eventuali proroghe che dovessero essere accordate dal Concedente, il Concedente stesso potrà applicare al Concessionario una penale di Euro 25.000,00 (venticinquemila) per ogni mese di ritardo di durata delle singole fasi di diretta competenza della progettazione degli interventi riportati nel Cronoprogramma di cui all'Allegato D) della presente Convenzione, rispetto alla tempistica ivi prevista e precisamente:

- a) presentazione da parte del Concessionario, ai fini della VIA e della Conferenza di Servizi, del progetto definitivo agli Enti competenti (rispettivamente Ministero dell'Ambiente e Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili);
- b) presentazione da parte del Concessionario al Concedente del progetto definitivo ai fini della relativa approvazione da parte dello stesso

(periodo decorrente dalla data di ricezione da parte del Concessionario del decreto di chiusura della Conferenza di Servizi o provvedimento equivalente). Qualora la Conferenza di Servizi si dovesse chiudere con prescrizioni che richiedano ulteriori e necessari provvedimenti approvativi, verrà applicata una sospensione del termine per la durata necessaria al rilascio di tali provvedimenti;

c) presentazione da parte del Concessionario al Concedente del progetto esecutivo ai fini della relativa approvazione da parte dello stesso (periodo decorrente dalla data di ricezione da parte del Concessionario del provvedimento del Concedente di approvazione del progetto definitivo).

27.4 La tempistica relativa ai lavori di realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente Convenzione, riportata nel Cronoprogramma di cui all'Allegato D) della presente Convenzione, è vincolante per il Concessionario per quegli interventi per i quali è già intervenuta l'approvazione da parte del Concedente del relativo progetto esecutivo.

27.5 Per gli altri interventi per i quali tale approvazione non è ancora intervenuta la relativa tempistica di esecuzione riportata nel Cronoprogramma di cui all'Allegato D) della presente Convenzione verrà modificata e definita all'esito di tale approvazione e, conseguentemente, diventerà vincolante per il Concessionario.

27.6 Resta, peraltro, stabilito che il Cronoprogramma dei lavori come sopra definito potrà subire modifiche in conseguenza di eventuali perizie di variante predisposte dal Concessionario ai sensi della normativa vigente ed approvate dal Concedente.

27.7 Le modifiche del Cronoprogramma nei termini di cui sopra verranno inserite all'interno del relativo allegato al PEF/PFR, in sede di aggiornamento quinquennale dello stesso.

27.8 Fermo restando quanto sopra, per ogni mese di ritardo (arrotondato per difetto) per l'avvio ed il completamento degli interventi di cui all'art. 2 della presente Convenzione rispetto alla data prevista dal Cronoprogramma di cui all'Allegato D) della presente Convenzione il Concedente, salvo che il ritardo sia dipendente da causa non imputabile al Concessionario o sia dipendente da fatto del terzo non collegato al Concessionario, potrà applicare una penalità pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila) per ogni intervento.

27.9 L'ammontare delle penali, dopo l'avvenuto incameramento in un conto corrente vincolato, è destinato alle finalità che saranno individuate dal Concedente.

27.10 L'applicazione di n. 10 penalità nella misura massima prevista, nel corso della durata della concessione, ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 giorni, costituisce motivo di risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione.

27.11 Per le ulteriori penalità, si fa rinvio al Disciplinare di cui all'Allegato K) della presente Convenzione.

ART. 28

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

28.1 Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del

Concedente constatato a seguito di procedura in contraddittorio e alla scadenza di un congruo termine per adempiere, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario, previa documentata verifica da parte del Concedente:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori (ivi inclusi gli eventuali importi corrisposti a titolo di valore di subentro di cui alla lettera y) delle Premesse alla presente Convenzione, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal Concedente ovvero, nel caso in cui le stesse non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario ed accettati dal Concedente;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla presente Convenzione per gli anni residui di gestione.

28.2 Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli istituti finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice dei Contratti

Pubblici e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

28.3 Per quanto attiene alla successione tra il Concessionario ed il nuovo soggetto affidatario della Concessione ed al pagamento dell'indennizzo conseguenti la revoca o la risoluzione di cui al precedente comma 1, si applica quanto previsto all'art. 5 della presente Convenzione.

La cessione dei crediti (esistenti e futuri) vantati dal Concessionario nei confronti del Concedente in ragione della presente Convenzione, è consentita nei limiti e nelle forme previste ai sensi degli articoli 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e 9 dell'allegato E della L. 20 marzo 1865, n. 2248, ed il Concedente, fatti salvi gli eventuali crediti vantati dal Concedente nei confronti del Concessionario, si impegna sin d'ora ad aderirvi nelle forme di volta in volta richieste dai soggetti finanziatori.

28.4 In caso di risoluzione del rapporto, revoca della concessione, il Concessionario subentrante subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è titolare il Concessionario, con esclusione di quelli di natura finanziaria.

SEZIONE IV – GESTIONE – CONTROLLO

ART. 29

FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO

29.1 Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:

- a) di riscuotere i pedaggi previsti dalla presente convenzione;
- b) di accordare, a titolo oneroso ai sensi dell'art. 11, comma 5 ter, della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 e ss.mm.ii., le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede autostradale e loro pertinenze e di introitarne i proventi.

29.2 L'esercizio delle facoltà di cui al precedente comma 1 non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di durata superiore al periodo residuo di Concessione del Collegamento Autostradale, salvo specifica autorizzazione del Concedente.

29.3 L'esercizio delle facoltà di cui al precedente comma 1, non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della presente Convenzione; allo scadere della Concessione tutte le opere realizzate per l'esercizio delle concessioni di cui al precedente comma 1, lett. b), sono trasferite gratuitamente, in buono stato di conservazione e libere da pgni e gravami, in proprietà al Concedente; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente.

29.4 Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte il Collegamento Autostradale dai soggetti di cui al precedente comma 1, lett. b), e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliarie di cui all'art. 3.2, lett. h) della presente Convenzione. La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stesso.

29.5 Il Concessionario, purché nel rispetto della normativa vigente, ha facoltà di installare e fornire reti di telecomunicazioni, anche al fine di provvedere ai servizi di gestione delle autostrade e all'assistenza all'utenza.

ART. 30

ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI

30.1 Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamento per il transito sul Collegamento Autostradale o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sul collegamento medesimo, nel rispetto della disciplina europea di settore. L'autorizzazione si intende concessa dal Concedente, qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata.

30.2 E' vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sul Collegamento Autostradale se non per ragioni inerenti al servizio della stessa.

30.3 Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.

30.4 E' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.

30.5 Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l'autorizzazione, deve esigere, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ("Nuovo Codice della Strada") e del DPR 495/1992 e ss.mm.ii., l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura dell'Autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.

ART. 31

REGIME DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

31.1 Fermo restando che, per la totalità dei lavori, servizi e forniture, rientranti nell'importo di gara, è facoltà del Concessionario eseguire gli stessi direttamente o tramite i soci della Società di Progetto, ovvero tramite i soggetti di cui all'art. 11, comma 3 della presente Convenzione, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 184, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, il Concessionario è tenuto, per l'eventuale affidamento di lavori, forniture e servizi a terzi di cui all'art. 3, comma 2, lettera u) della presente Convenzione, ivi incluso il soccorso stradale, all'osservanza della normativa nazionale e eurounitaria vigente. A tal fine il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per l'esercizio della concessione, di cui all'art. 3, comma 2, lettera u) della presente Convenzione.

31.2 Il Concedente predispone le procedure di standardizzazione dei bandi di gara per l'aggiudicazione degli appalti, di cui all'art. 3, comma 2, lettera v) della presente Convenzione.

31.3 Ferma restando la facoltà del Concessionario di eseguire direttamente o tramite i soggetti di cui all'art. 11 comma 3 della presente Convenzione i lavori, servizi e forniture ai sensi della Dir. CE 31 marzo 2004, n. 18, è vietata la partecipazione alle gare per affidamento di lavori da parte di imprese comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

31.4 La nomina delle Commissioni esaminatrici per gli affidamenti di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera u), nelle more dell'istituzione dell'Albo dei componenti le commissioni giudicatrici da parte dell'ANAC previsto

dall'art. 78 del Codice dei Contratti Pubblici, viene effettuata dal Concedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e ss.mm.ii..

31.5 Il Concessionario si impegna ad affidare gli eventuali servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ricreative nelle aree di servizio, ferma restando la competenza dell'ART di cui all'art. 3, comma 2, lettera ii) della presente Convenzione, in deroga a quanto sopra previsto, secondo i principi di cui all'art. 1, comma 939, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, di seguito riportati, nonché le eventuali indicazioni che verranno impartite dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato:

- verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico – organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore.
- valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti, in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico – commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte.
- modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil.

31.6 Le riserve relative ai lavori da realizzare da parte del Concessionario, saranno considerate parte dell'investimento complessivo per gli importi

effettivamente liquidati dal Concessionario alle imprese appaltatrici o fornitrici, soltanto se riconosciute dovute dal Concedente ovvero liquidate in via giudiziale e non imputabili a fatto del Concessionario stesso.

31.7 Il Concessionario sottopone al Concedente gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione che si pronuncerà nei successivi 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. In caso di mancata pronuncia nel termine si applicherà l'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

31.8 Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura di evidenza pubblica, assicurando la copertura sull'intero collegamento ed evitando forme di pubblicità di qualsiasi genere, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all'adeguato svolgimento del servizio medesimo e non discriminatorie.

31.9 Nei casi di trasferimento di beni e servizi intragruppo inerenti l'oggetto della Concessione, il Concessionario è tenuto a comunicare l'esecuzione entro il termine di giorni trenta, affinché il Concedente possa verificare che i prezzi di trasferimento di beni e servizi non siano superiori a quelli di mercato. Per prezzo di mercato si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o simili in condizioni di libera concorrenza nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore di mercato si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi o, in mancanza, ai mercuriali ed ai listini delle Camere di Commercio

ed alle tariffe professionali tenendo conto degli sconti d'uso.

ART. 32

CARTA DEI SERVIZI

32.1 Il Concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione della Carta dei servizi, anche con il coinvolgimento degli utenti autostradali, con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 e della legge 14 novembre 1995, n. 481 e ss.mm.ii., del nuovo sistema tariffario introdotto dall'ART con la Delibera n. 119/2019, nonché delle istruzioni operative per l'adozione della carta dei servizi nel sistema autostradale in concessione emanate ai sensi della Direttiva ministeriale in materia del 19 febbraio 2009, n. 102.

32.2 Il Concessionario è tenuto al rispetto dei provvedimenti che vengano adottati in attuazione dell'art. 37, comma 2, lett. e), del decreto-legge 201/2011 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 ("Contenuto delle carte di servizio") del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in merito alle indicazioni in modo specifico dei diritti, di natura anche risarcitoria, che gli utenti possano esigere nei confronti delle imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura.

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33

DOMICILIO

33.1 Per gli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Strada Statale per Alessandria n. 6/A – 15057 Tortona (AL).

ART. 34

FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

34.1 Per tutte le controversie che insorgono fra le parti sull'interpretazione ed applicazione della presente convenzione il foro competente esclusivo è il Tribunale di Roma.

ART. 35

COMUNICAZIONI

35.1 Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R o altri mezzi eventualmente concordati tra le Parti, ai seguenti indirizzi:

Concedente: Via Nomentana n. 2 – 00161 ROMA

Concessionario: Strada Statale per Alessandria n. 6/A – 15057 Tortona (AL)

(pec: concessionideltirrenospa@legalmail.it)

ART. 36

CONDIZIONE SOSPENSIVA

36.1 L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale di approvazione della Convenzione.

36.2 Nel caso di denegata approvazione della Convenzione, ovvero per qualsiasi causa che impedisse o ritardasse o comunque compromettesse la regolare procedura di approvazione, il Concessionario rinuncia a vantare qualunque pretesa, interesse ovvero diritto nei confronti del Concedente, dipendenti dall'oggetto della Convenzione stessa, e non avrà titolo, per qualunque ragione o causa, a richiedere il risarcimento dei danni, indennizzo alcuno o la corresponsione di penalità per la mancata approvazione della presente Convenzione.

ART. 37

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

37.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di OO.PP. ed in particolare le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel Codice dei Contratti Pubblici e nei regolamenti esecutivi e attuativi, del Codice Civile, nonché quelle relative allo specifico settore della gestione autostradale, ivi compresa la Direttiva del 30 luglio 2007 "Criteri di autorizzazione alle modificazioni del Concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria" (G.U.R.I. n. 224 del 26 settembre 2007) del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada".

ART. 38

SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

38.1 Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria sono a totale carico del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta.

La presente convenzione contiene n. 14 (quattordici) allegati la cui numerazione riporta quella in parte inserita nel bando di gara.

I Componenti dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato perchè

di loro conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto atto pubblico informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, in pagine ottantatre e fin qui della ottantaquattresima ed altrettanti fogli elettronici e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, i quali da me interpellati lo riconoscono pienamente conforme alla loro volontà sottoscrivendolo, in mia presenza, mediante apposizione di firma digitale la cui validità viene da me Notaio verificata.

Dopo di che io Notaio ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti alle ore venti e minuti cinquanta..



Morisco Felice
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Funzionario
18.01.2022 20:50:29
GMT+01:00



BALOCCO
GIOVANNI
18.01.2022
20:52:52
GMT+01:00

Informazioni File

Nome: atto_signed_signed.pdf.p7m

Identificativo: 41142531

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 456 KB

Elenco firmatari:

Firmato da:

BALOCCO GIOVANNI-

Firmato da:

MORISCO FELICE-

Firmato da Notaio:

MONICA GIANNOTTI-C

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

20 gennaio 2022